Modulo M/3

Cod.

REGIONE UMBRIA

OGGETTO: : Linee guida concernenti lo svolgimento delle attività degli oratori di cui alla L.R. n. 28 del 20/12/2004 recante "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 luglio 2005 n. 1242.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Sanità e Servizi Sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare le linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali vengono precisate le modalità per l'attuazione della L.R. n. 28 del 20/12/2004.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Linee guida concernenti lo svolgimento delle attività degli oratori di cui alla L.R. n. 28 del 20/12/2004 recante "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"** .

Si premette che l'art.1 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone: "*Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e aggiunge che questi enti concorrono alla gestione ed all'offerta dei servizi.
La stessa legge stabilisce quale principio cardine per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato degli interventi e servizi sociali cui debbono attenersi gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti di cui all'art. 1 comma 4.
Nel ridisegnare l'assetto istituzionale dei servizi la legge chiarisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR 24/7/1977 n.616 e D.Lgs. 31/3/1998 n.112, ai Comuni spetta, tra l'altro, l'esercizio della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5.
In particolare all'art. 6, comma 3 lett d) la legge 328 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedano a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;
c) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi.

In tale quadro si inserisce la Legge Regionale n. 28 del 20/12/2004 "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" anticipata a livello nazionale dalla legge 1 agosto 2003 n.206 *"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo"*, in cui si stabilisce (art.1) che lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie o da enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nonché dagli enti delle altre

confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art.8 della Costituzione, mediante le attività di oratorio o similari.
Con il presente atto, si propone alla Giunta Regionale di approvare le linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali vengono precisate le modalità per l'attuazione della L.R. n. 28 del 20/12/2004.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Simonetta Silvestri)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Carlo Romagnoli)

Il Direttore
(Dott. Domenico De Salvo)

ALLEGATO A

Linee guida concernenti lo svolgimento delle attività degli oratori di cui alla L.R. n. 28 del 20/12/2004 recante "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" .

L'art. 2 della legge regionale 28/2004 n. 28 dispone che per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1 le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dall'Ordinamento Italiano, possono sottoscrivere con i Comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all'articolo 3 della legge regionale e le modalità della loro attuazione. Si precisa che l'accordo di programma è un modello organizzativo disciplinato, in via generale, dall'art. 34 del T.U. n. 267/2000, volto a coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Pubblici) a cui la Pubblica Amministrazione può ricorrere ogni qualvolta "la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli Enti suddetti e di altri soggetti pubblici".
Ciò premesso, lo strumento che meglio può concorrere a realizzare le finalità che si pone la legge regionale 28/04, risulta il protocollo di intesa, da sottoscrivere tra i soggetti indicati all'art. 2 della stessa legge regionale.
Nella DGR 21 giugno 2000 n. 649 "Indicazioni per la definizione dei Piani di zona", nella ottica di concertazione e condivisione in cui si pone la Regione Umbria nella programmazione di territorio, si prevede, per l'avvio dei Piani di zona, l'attivazione di un livello politico istituzionale con il compito, tra gli altri, di costituire un gruppo misto di coordinamento per la fattibilità del Piano composto da una rappresentanza istituzionale, da tecnici e operatori qualificati dei Comuni, dall'Azienda USL e dal Terzo settore.
Pertanto, nel processo volto a definire i contenuti del Piano di zona, oltre a tali soggetti, considerate le modificazioni normative apportate dalla legge 328/2000, sono a pieno titolo coinvolti diocesi, istituti religiosi cattolici e organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti.
Con l' *Atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa* di cui alla DGR 6 marzo 2002 n. 248 è stata, tra l'altro, ridisegnata l'architettura istituzionale del sistema dei servizi a livello territoriale ed è stata definita la concertazione come "un processo decisionale all'interno di una interazione reciproca fra attori interdipendenti come campo organizzato di interessi diversificati, entro tempi stabiliti e certi. In questa ottica la concertazione, non essendo contrattazione, è luogo di assunzione ed esercizio di responsabilità reciproche, nonché sede di composizione di istanze e punti di vista".
Per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 28/04, possono perciò partecipare al Tavolo Alto della concertazione anche le Diocesi, gli istituti religiosi cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, in quanto tali enti possono pienamente rappresentare la chiesa cattolica a livello territoriale di Ambito; ai tavoli di coprogettazione possono invece partecipare le Parrocchie e le rappresentanze degli istituti religiosi cattolici e degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.
Qualora all'interno di uno stesso Ambito insista più di una Diocesi, è opportuno allargare la partecipazione al Tavolo alto della concertazione ad un rappresentante designato dalle Diocesi interessate per quel territorio.
La partecipazione delle Parrocchie ai tavoli di coprogettazione è legittimata dal fatto che

l’oratorio parrocchiale è strumento operativo della Parrocchia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della L. 20/05/1985 n.222 *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.
Quanto alle risorse finanziarie da mettere in campo, si evidenzia che possono essere finanziati i progetti previsti nell’art. 3 della L.R. 28/04, nell’ambito dei Piani di Zona, cui vengono trasferiti i fondi afferenti al fondo sociale regionale e al fondo nazionale per le politiche sociali.
Pertanto gli Ambiti Territoriali possono finanziare gli interventi di cui all’art. 3 della legge regionale con i medesimi fondi nazionali, regionali e propri messi a disposizione per il finanziamento complessivo dei Piani di zona.